Conto corrente con la posta | Anno 82° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 18 settembre 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 221 DEL 18 SETTEMBRE 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Società idroelettrica Comacina, anonima, in Como:** Obbligazioni 6 %, 1ª emissione, sorteggiate nella 13ª estrazione del 26 agosto 1941-XIX. — **Cantina sociale cooperativa di Gattinara:** Obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 1° settembre 1941-XIX. — **Prestito comunale della Ducale città di Zara dell'anno 1911:** 52ª estrazione del 1° agosto 1941-XIX. — **Officine elettriche Genovesi, soc. an., in Genova:** Obbligazioni 6 %, emissione 1933, sorteggiate nella 9ª estrazione del 29 agosto 1941-XIX. — **Comune di Trieste:** Obbligazioni del prestito della città di Trieste dell'anno 1914 sorteggiate nella 27ª estrazione del 1° settembre 1941-XIX. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni del prestito 1893 sorteggiate il 1° settembre 1941-XIX. — **Soc. an. Consorzio macellatori di Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1941-XIX. — **Comune di Treviglio (Bergamo):** Obbligazioni del prestito comunale 4 %, emissione 1887-1907, sorteggiate il 1° settembre 1941-XIX. — **Soc. an. « Lariana » per la navigazione sul lago di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1941-XIX. — **Monte dei Paschi di Siena:** Errata-corrige. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 maggio 1941-XIX, n. 962.

Erezione in ente morale della Società « Amici del Giappone » ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società « Amici del Giappone » è eretta in ente morale giuridicamente riconosciuto.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della Società « Amici del Giappone » annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, foglio 21. — MANCINI

Statuto della Società « Amici del Giappone »

Art. 1.

La Società « Amici del Giappone » ha lo scopo di promuovere i rapporti fra l'Italia e Giappone, per sviluppare la reciproca conoscenza fra i due popoli e l'amicizia fra le due Nazioni.

Art. 2.

La Società si propone di:

a) promuovere fra gli italiani la conoscenza del popolo giapponese e delle sue istituzioni, curando anche o favorendo delle pubblicazioni;

b) sviluppare i rapporti personali con gli uomini rappresentativi del Giappone di passaggio per l'Italia;

c) stabilire contatti frequenti ed amichevoli con la collettività giapponese residente in Italia;

d) provvedere alla raccolta sistematica di informazioni sul Giappone, con il concorso, per le informazioni economiche, delle ditte italiane e giapponesi che esercitano il commercio fra Italia e Giappone;

e) tenersi in rapporto con le organizzazioni similari in Giappone;

f) costituire, eventualmente, proprie sezioni, nelle diverse città italiane.

Art. 3.

La Società si compone di:
un Comitato d'onore, un Comitato direttivo, un'assemblea di soci.

Art. 4.

Del Comitato d'onore fanno parte, su proposta del Ministero della cultura popolare e del Ministero degli affari esteri, per gli stranieri, e su designazione del Ministero della cultura popolare per gli italiani: l'Ambasciatore del Giappone in Roma e le altre personalità giapponesi ed italiane, distintesi comunque nel promuovere i rapporti di amicizia fra i due paesi.

La presidenza è affidata all'Ambasciatore del Giappone in Roma.

Art. 5.

La Società è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura popolare, è amministrata da un Comitato direttivo composto da un presidente, un vice presidente e da quindici membri; la metà di essi, meno uno, è riservata a giapponesi.

La nomina del presidente, del vice-presidente e dei membri italiani del Comitato direttivo avverrà con decreto del Ministro per la cultura popolare; quella dei membri giapponesi con decreto del Ministro per gli affari esteri su designazione dell'Ambasciatore del Giappone in Roma e di concerto col presidente del Comitato direttivo.

Del Comitato direttivo faranno sempre parte un rappresentante del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero della cultura popolare.

Il presidente, il vice-presidente, i consiglieri, durano in carica sei anni e possono essere confermati.

Art. 6.

Il Comitato direttivo delibera il bilancio preventivo e consuntivo da approvarsi dall'assemblea, provvede all'applicazione del regolamento del servizio interno, all'ammissione e alla radiazione dei soci della società, all'accettazione dei lasciti, oblazioni e donazioni, alla nomina e al licenziamento del segretario generale e degli altri impiegati, fissando le condizioni di impiego e gli emolumenti.

Delibera in generale su tutti gli affari che interessano la Società e che non siano di competenza dell'assemblea.

Art. 7.

Possono essere revocati, con decreto del Ministro per la cultura popolare, i componenti del Comitato direttivo di nazionalità italiana che non rispondano al compito loro affidato e con decreto del Ministro per gli affari esteri, previe intese con l'Ambasciatore del Giappone, i componenti stranieri.

Art. 8.

Le adunanze del Comitato direttivo sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo una volta ogni semestre, le altre ogni qualvolta se ne manifesti l'urgenza, sia per invito del presidente sia per domanda scritta e motivata di almeno tre componenti del Comitato stesso.

Art. 9.

Per la validità delle adunanze del Comitato direttivo in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno, di coloro che lo compongono ed in seconda convocazione l'intervento di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti ed in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 10.

Come segretario del Comitato direttivo funge, di regola, il segretario generale che redige il processo verbale delle deliberazioni.

Il processo verbale delle deliberazioni del Comitato direttivo è firmato dal presidente e dal segretario generale.

Art. 11.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; convoca e presiede l'assemblea e il Comitato direttivo, cura la esecuzione di tutte le deliberazioni; liquida tutte le spese apponendo il proprio visto su tutti i documenti relativi alle entrate ed alle uscite. Può prendere in via di urgenza, tutte le deliberazioni di competenza del Comitato, salvo a riferirne per la ratifica, nella prima successiva adunanza.

Art. 12.

Il vice presidente coadiuva il presidente e, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce.

L'assemblea e il Comitato direttivo, in caso di assenza o di impedimento del presidente, sono convocati o presieduti dal vice presidente.

Art. 13.

Sono soci della Società « Amici del Giappone » coloro che, italiani e giapponesi, con elargizione o con periodici contributi, concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.

I soci si distinguono in soci benemeriti, vitalizi e ordinari.

Sono soci benemeriti coloro che hanno elargito a favore della Società una somma non inferiore alle lire 5000.

Sono soci vitalizi coloro che hanno versato in una sola volta la somma di lire 200.

Sono soci ordinari coloro che, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare annualmente la somma di lire 60, per un periodo di due anni.

Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti fra i soci, versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

La Società assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli.

Art. 14.

Il socio ha diritto di partecipare a tutte le attività e manifestazioni della Società.

Art. 15.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo una volta all'anno, entro il mese di ottobre, per approvare il consuntivo dell'ultimo esercizio ed il bilancio preventivo del futuro esercizio; le altre ogni volta lo richieda un bisogno urgente sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da un quinto almeno dei soci.

All'invito di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie deve essere unito l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso, saranno fissate nel regolamento interno.

Art. 16.

L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) si pronunzia sulle proposte modificazioni statutarie che debbono essere sottoposte all'approvazione;

c) nomina, eventualmente anche fra i non soci, ogni anno, due sindaci revisori di conti, conferendo ad uno di essi la carica di presidente del Collegio sindacale. Un terzo revisore dei conti sarà nominato dal Ministero della cultura popolare sentito quello delle finanze;

d) approva il regolamento per il servizio interno e l'organico del personale, tenendo presenti le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale stesso.

Art. 17.

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli i quali siano in mora con i pagamenti.

Art. 18.

Ogni socio ha diritto a un voto; un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di due deleghe.

I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il voto.

Gli enti morali sono ammessi alla votazione mediante il rappresentante da loro designato.

Art. 19.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno dei soci e dei loro delegati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci, pari almeno al quinto dei soci con i pagamenti in regola.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 20.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario generale.

Art. 21.

Il patrimonio della Società è costituito:

a) da beni mobili ed immobili;

b) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio della Società;

c) dalle eccedenze del bilancio destinate, con deliberazione del Comitato direttivo, ad incremento del patrimonio;

d) dalle quote dei soci, benemeriti e vitalizi.

Le quote di cui alla lettera *d*) dovranno essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 22.

Le entrate della Società sono costituite:

a) da un contributo statale assegnato dal Ministero della cultura popolare;

b) da rendite patrimoniali;

c) dalle quote annuali pagate dai soci;

d) dalle liberalità di enti privati non destinate ad incremento del patrimonio sociale;

e) dal provento di ogni altra attività della Società (feste, concerti a pagamento, pubblicazioni, ecc.).

Art. 23.

Il bilancio preventivo deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonchè l'avanzo o il disavanzo presunti dall'esercizio in corso.

Art. 24.

L'esercizio finanziario comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 25.

Il controllo sulla gestione è affidato al Collegio dei revisori dei conti (di cui all'art. 16) che lo esercitano con le norme del R. decreto 24 luglio 1936, n. 1548, in quanto applicabili.

I revisori dei conti riferiscono all'assemblea con apposite relazioni, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Art. 26.

Entro il 31 marzo il conto consuntivo dell'anno precedente, da approvarsi nell'assemblea annuale, è comunicato al Ministero della cultura popolare a cura del presidente.

Entro dieci giorni dalla deliberazione dell'assemblea generale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sono trasmessi in copia al Ministero della cultura popolare, a cura del presidente, per l'approvazione.

Al bilancio preventivo ed al conto consuntivo è unita copia della rispettiva relazione dei revisori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

REGIO DECRETO 26 maggio 1941-XIX, n. 963.
Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo del Real teatro San Carlo di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1142;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1570;

Visto lo statuto per l'Ente autonomo del Real teatro San Carlo di Napoli approvato con R. decreto 6 ottobre 1927-V, n. 2627;

Veduta la domanda in data 28 ottobre 1940-XVIII con la quale il presidente dell'Ente autonomo del Real teatro San Carlo di Napoli ha chiesto che per la predetta istituzione venga approvato un nuovo statuto in sostituzione di quello esistente;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Ente autonomo del Real teatro San Carlo di Napoli, approvato con il R. decreto 6 ottobre 1927-V, n. 2627, è abrogato ed in sua vece è approvato lo statuto composto di 14 articoli annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 33. — MANCINI

Statuto dell'Ente autonomo del Real teatro San Carlo di Napoli

Art. 1.

L'Ente autonomo del Real teatro San Carlo di Napoli eretto in ente morale con il R. decreto 6 ottobre 1927-V, n. 2627, è posto sotto la vigilanza del Ministero della cultura popolare ed è retto dal presente statuto che sostituisce quello approvato con il succitato R. decreto 6 ottobre 1927-V, n. 2627.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di allestire nel Real teatro San Carlo spettacoli lirici e concerti con carattere di alta manifestazione d'arte, degni della tradizione del teatro. Esso deve provvedere direttamente alla gestione del teatro e potrà eventualmente organizzare spettacoli e manifestazioni anche fuori della propria sede, avvalendosi, di regola, del personale artistico scritturato per le stagioni.

Può altresì svolgere un programma di rappresentazioni drammatiche; in tal caso deve chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della cultura popolare.

L'attività dell'Ente è diretta non a fini di lucro ma sopratutto alla educazione musicale e teatrale del popolo.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da tutto quanto costituisce le sue dotazioni mobili in scene, attrezzi, vestiario, ecc., nonchè da tutto quanto può ad esso pervenire a titolo patrimoniale per donazione, lasciti e simili.

Tutte le attività e tutti gli avanzi di gestione liquidi destinati ad incremento del patrimonio dell'Ente debbono essere investiti in titoli di Stato nominativi.

L'Ente dovrà inoltre provvedere a costituire un fondo di riserva che dovrà raggiungere una cifra pari al 10 % delle spese complessive di ogni esercizio, consolidando tale cifra delle spese sulla media risultante dalle uscite degli ultimi tre esercizi.

Al fondo di riserva non dovrà attingersi se non con l'approvazione del Ministero della cultura popolare su proposta del sopraintendente, approvata dal Comitato dell'Ente, negli eventi veramente straordinari riguardanti le gestioni teatrali.

Art. 4.

Le entrate ordinarie con le quali l'Ente provvede al suo funzionamento ed al raggiungimento dei suoi fini sono costituite:

a) dal contributo annuo del comune di Napoli;

b) dai contributi e dalle sovvenzioni che vengano eventualmente in seguito deliberati da qualsiasi altro ente di carattere pubblico o privato;

c) dai proventi delle stagioni liriche, dei concerti e delle manifestazioni da esso organizzate, costituiti dagli abbonamenti, dagli incassi e da ogni altro ricavo derivante dalla sua attività artistica;

d) dai proventi o contributi che all'Ente pervengano, in relazione alla sua attività, per disposizioni legislative o per private donazioni, oblazioni o legati.

Art. 5.

Nessuna responsabilità finanziaria contraggono il comune di Napoli e gli altri enti sovventori fuori delle somme che abbiano regolarmente erogate a termine del precedente articolo.

Art. 6.

L'Ente è retto dal podestà di Napoli, presidente, che, però, in tale qualità non impegna in alcun modo la responsabilità finanziaria del Comune, assistito da un Comitato composto:

1) dal sovraintendente del Real teatro San Carlo, nominato dal Ministro per la cultura popolare, sentito il podestà di Napoli;

2) da tre rappresentanti del comune di Napoli;

3) da un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei musicisti giuridicamente riconosciuta e competente per territorio;

4) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

5) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori dello spettacolo.

Qualora l'Ente riceva altre sovvenzioni fisse, oltre quelle indicate nell'art. 4, le amministrazioni sovventrici potranno avere, su proposta del presidente, un proprio rappresentate nel Comitato predetto.

Le nomine dei membri del Comitato devono essere approvate dal Ministero della cultura popolare.

Ove l'Ente riceva private sovvenzioni il presidente di esso ha facoltà di proporre al Ministero della cultura popolare, che siano nominati membri del Comitato, per la durata della sovvenzione, ed in aggiunta a quelli sopra previsti anche tali sovventori. Il Ministro per la cultura popolare ha facoltà di non dare corso alla proposta suddetta sopratutto se l'entità della somma elargita non sia di una certa importanza.

Il sovraintendente ed i membri del Comitato, esclusi i privati sovventori che ne facciano eventualmente parte, durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza nel corso del biennio si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina, ed i nuovi nominati durano in carica per il tempo in cui sarebbero ancora rimasti i sostituiti.

La carica di presidente e di membro del Comitato è gratuita.

La carica di sovraintendente è retribuita e l'ammontare della retribuzione è stabilito dal presidente in misura non eccedente quella indicata nell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, e deve essere approvato dal Ministro per la cultura popolare.

Art. 7.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il sovraintendente propone al presidente, per la sua approvazione, tutti gli atti occorrenti per l'amministrazione e la gestione del teatro o dei teatri gestiti dall'Ente.

Egli formula proposte per l'assunzione del personale tecnico artistico ed amministrativo, indicandone i relativi compensi.

Ove il presidente non accetti, per la scelta degli artisti, dei direttori od in genere di tutto il personale occorrente alla formazione degli spettacoli, le proposte del sovraintendente, la questione viene devoluta al Ministero della cultura popolare che decide in via definitiva.

Art. 8.

Il sovraintendente deve compilare entro il mese di maggio di ogni anno il progetto di cartellone programma della stagione lirica che ha inizio nell'inverno successivo.

Esso deve essere sottoposto all'approvazione del Comitato e trasmesso, unitamente al progetto di elenco artistico, almeno tre mesi prima dell'inizio delle rappresentazioni, al Ministero della cultura popolare, Direzione generale del teatro e della musica, per la dovuta approvazione ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438. Parimenti dovrà essere trasmesso alla Direzione generale del teatro e della musica il programma di qualsiasi altra manifestazione, che l'Ente intendesse eventualmente di organizzare, tre mesi prima dell'esecuzione.

Art. 9.

Il Comitato previsto dall'art. 6 è convocato dal presidente due volte l'anno per l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi e per l'approvazione del programma artistico della futura stagione.

Il Comitato può essere convocato inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Il Comitato delibera a maggioranza e le sue deliberazioni sono valide quando alla riunione intervengano oltre al presidente ed al sovraintendente, almeno quattro membri. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I bilanci sono approvati dal Comitato con la partecipazione di almeno due terzi dei membri, oltre al presidente ed al sovraintendente, e sentito il parere dei revisori.

I bilanci approvati debbono essere inviati al Ministero della cultura popolare.

Delle adunanze del Comitato viene redatto verbale a cura del segretario nominato dal Comitato fuori del proprio seno, o di un membro di esso a cui il presidente affidi le funzioni di segretario.

I verbali delle adunanze del Comitato vengono trascritti in apposito registro e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Copia di essi dovrà essere trasmessa al Ministero della cultura popolare.

Art. 10.

I revisori dei conti sono in numero di tre, due vengono designati dal prefetto di Napoli, ed uno dal podestà di Napoli. Essi sono annualmente nominati dal Ministro per la cultura popolare.

L'opera dei revisori è retribuita e la misura del compenso è fissata dal prefetto all'atto della nomina.

Le conclusioni dei revisori nell'esercizio della vigilanza annuale debbono essere notificate al Ministero della cultura popolare per il tramite del prefetto.

Art. 11.

Uno speciale regolamento, da approvarsi dal Comitato disciplinerà tutto quanto attiene alla organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonchè alla nomina, al licenziamento ed al trattamento economico del personale addetto all'Ente.

Art. 12.

In caso di scioglimento dell'Ente autonomo il residuo netto del patrimonio verrà devoluto a scopi che saranno stabiliti di accordo tra il comune di Napoli e il Ministero della cultura popolare.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 14.

Per quanto non è contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 964.
Risarcimento dei danni di guerra nell'Africa italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico dell'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, numero 675;

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto l'art. 26 della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra nel Regno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Norme per i cittadini italiani metropolitani e per le persone giuridiche di nazionalità italiana.

Art. 1.

E' concesso, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti, un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nei territori dell'Africa italiana, compreso il Territorio del Sahara libico, di cose mobili ed immobili, in quanto siano conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.

I danni alle navi ed ai relativi carichi sono risarcibili qualunque sia la località in cui si sono verificati.

Nessun risarcimento è dovuto per i danni che diano luogo ad indennizzo a norma della legge sull'assicurazione obbligatoria delle navi mercantili contro i rischi di guerra.

Art. 2.

E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto da forze armate, nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse. E' considerato fatto di guerra anche quello occasionato da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna dei territori dell'Africa italiana.

Art. 3.

Sono ammesse al risarcimento soltanto le persone fisiche e giuridiche che abbiano rispettivamente cittadinanza italiana metropolitana o nazionalità italiana.

Si considerano stranieri gli enti di qualsiasi natura e le società civili e commerciali che abbiano, o avevano al momento del danno, rilevanti interessi stranieri. La Commissione centrale di cui all'art. 17 decide, di caso in caso, e con riguardo a tutte le circostanze, sulla esistenza di tali condizioni.

La Commissione stessa può altresì determinare l'indennizzo da attribuirsi eventualmente ai danneggiati cittadini italiani metropolitani per il danno subito in proporzione alla quota da essi posseduta in enti o imprese stranieri.

Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potrà provvedere in base a trattati da concludersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati.

Art. 4.

Sono esclusi dal risarcimento coloro che siano stati condannati per i reati previsti ai capi I e II del titolo primo, libro secondo, del Codice penale comune, nonchè agli articoli 71, 72, 73, 77 prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito, agli articoli 71, 72, 73, 74, 78, prima parte, 79, 80, 81, 82, del Codice penale militare marittimo, ed agli articoli 352 e 353 del testo della legge di guerra approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415.

Le commissioni di cui agli articoli 15 e 17 e gli uffici liquidatori dovranno negare qualsiasi indennizzo al danneggiato, qualora sia provato che egli abbia commesso frode diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alla entità reale del danno.

Art. 5.

Qualora gli immobili danneggiati appartengano a persone o ad enti esclusi dal risarcimento ai sensi degli articoli 3 e 4, l'indennità è liquidata a favore dei creditori ipotecari, purchè i diritti relativi risultino inscritti in data anteriore al 10 giugno 1940-XVIII.

In tale caso l'indennità sarà corrisposta ai detti creditori fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dei loro crediti, come sopra inscritti, in base a regolare accordo intervenuto tra gli stessi od a provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.

Per l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo, i creditori ipotecari, o uno di essi, dovranno presentare formale istanza all'Ufficio liquidatore competente nel termine perentorio di mesi due dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per la presentazione della domanda di risarcimento.

Art. 6.

Il risarcimento per le cose mobili, quando ne siano provate la esistenza e la susseguente perdita, corrisponde al valore venale in comune commercio che esse avevano al momento del danno, diminuito del valore dell'eventuale parte residua. Per gli oggetti destinati dal danneggiato ad usi personali e familiari di lusso, il risarcimento, allorchè il valore come sopra determinato ecceda complessivamente per ogni singola ditta danneggiata le lire diecimila, sarà corrisposto soltanto per la metà, per il quarto, per il decimo, sulle ulteriori somme eccedenti rispettivamente lire diecimila, lire cinquantamila, lire duecentocinquantamila di valore.

La pubblica amministrazione avrà sempre facoltà di attribuire, in luogo delle indennità, macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelli perduti o distrutti.

Art. 7.

Il risarcimento per gli immobili corrisponde al valore venale in comune commercio che essi avevano nel mese di maggio 1940-XVIII, o all'epoca della costruzione se avvenuta posteriormente, diminuito del valore dell'eventuale parte residua.

Quando gli immobili distrutti o danneggiati siano ville, castelli, palazzi o altri edifici, destinati ad usi o ad abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia, la somma da concedere sarà uguale alla metà del valore calcolato come sopra, e non potrà in ogni caso eccedere le lire cinquecentomila in complesso per ogni ditta danneggiata.

Art. 8.

Il risarcimento dei beni immobili e degli impianti industriali è subordinato al reimpiego da farsene rimettendo in pristino le cose danneggiate o distrutte.

Per gli esercenti di pubblici servizi, l'obbligo del reimpiego si estende anche alle cose mobili occorrenti alla loro riattivazione.

Per gli immobili destinati ad usi o ad abitazioni di lusso, è invece limitato alla somma effettivamente concessa a norma del secondo comma dell'art. 7.

L'inadempimento dell'obbligo del reimpiego, nei casi di cui ai commi precedenti, priva il danneggiato di ogni indennità e conferisce alla pubblica amministrazione il diritto di ripetere quanto avesse già pagato.

Il termine utile per effettuare il reimpiego resta fissato, a pena di decadenza, in anni due decorrenti dal giorno di cessazione dello stato di guerra, ovvero da quello posteriore in cui il danneggiato ebbe notizia della liquidazione della indennità.

Art. 9.

Gli uffici liquidatori possono ordinare che il reimpiego avvenga in forme diverse da quelle previste nell'articolo precedente, qualora esistano per ciò gravi motivi di pubblico interesse.

Possono anche dispensare il danneggiato dall'obbligo del reimpiego quando manifestamente risulti che questo non sia utile o possibile.

Art. 10.

Sugli immobili ricostruiti o riparati permangono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali, quali esistevano sugli immobili stessi prima del danno.

La ricostruzione su terreno diverso non è ammessa quando sul nuovo terreno esistono ipoteche od altri diritti reali che pregiudichino quelli che debbono trasferirsi sull'immobile ricostruito.

Art. 11.

L'indennità per danni di guerra non può essere ceduta. Gli uffici liquidatori possono tuttavia consentire la cessione di tutta o di parte dell'indennità, se concorrano evidenti e gravi ragioni di convenienza.

L'indennità non può essere pignorata o sequestrata, salvo che per credito alimentare. In questo caso il pignoramento o il sequestro non può farsi se non a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria e per la parte da essa determinata.

Se l'immobile distrutto o danneggiato era gravato da privilegi, ipoteche od altri diritti reali, l'indennità di risarcimento nel caso previsto al capoverso dell'art. 9, è vincolata a favore dei creditori privilegiati o ipotecari e dei titolari dei diritti reali. La pubblica amministrazione è però liberata qualora paghi dopo che siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il provvedimento di dispensa dall'obbligo del reimpiego fu inserito nel Bollettino ufficiale del Governo competente, senza che siasi fatta opposizione al Governo stesso.

Art. 12.

Il risarcimento concesso col presente decreto non è cumulabile con altre indennità dovute da chiunque, a qualsiasi titolo, in dipendenza dei medesimi danni, le quali in ogni caso vanno detratte dal risarcimento a carico della pubblica amministrazione.

Art. 13.

Le domande di risarcimento debbono essere presentate entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di cessazione dello stato di guerra, alla Prefettura o al Comando del territorio del Sahara libico in Libia, ovvero al Commissariato di governo nell'Africa Orientale Italiana, sia direttamente sia per il tramite della Residenza, ovvero per il Territorio del Sahara libico, del Comando della sottozona, nella cui circoscrizione il danno si è verificato.

Per i danni alle navi e ai relativi carichi le domande di risarcimento debbono essere presentate entro il predetto termine alla Prefettura o al Commissariato di governo, direttamente o per il tramite della Residenza, nel cui territorio ha sede l'Ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta, anche se il danno abbia avuto luogo fuori delle proprie acque territoriali o in altro porto. Per le merci in corso di caricamento ovvero che, se caricate, siano in attesa di partenza, e per quelle che abbiano raggiunto il porto di destinazione o di transito, le domande debbono essere presentate, sempre entro il predetto termine, alla Prefettura o al Commissariato di governo nella cui circoscrizione il danno si è verificato.

Qualora la domanda sia presentata dopo la scadenza dei detti termini, l'ufficio competente informerà il danneggiato che la domanda è inaccettabile. Tuttavia, se l'interessato denunzia fatti e circostanze che dimostrino essere il ritardo dovuto a causa di forza maggiore ed invia i documenti giustificativi, la Commissione centrale ovvero quella provinciale o governatoriale, a seconda che la richiesta ecceda o meno le L. 200.000, stabilirà se la domanda debba essere o meno accettata.

Art. 14.

Qualora entro l'anzidetto termine l'interessato non faccia domanda di risarcimento, l'usufruttuario, l'usuario, l'avente diritto di abitazione, il titolare del canone enfiteutico, il creditore sia ipotecario che chirografario, possono surrogarsi ad esso nell'esercizio delle facoltà attribuite dal presente decreto, salvo all'autorità giudiziaria di stabilire, ad istanza degli interessati, a chi debba rimanere in proprietà l'immobile riparato o ricostruito e come si contemperino e si risolvano i diritti reali sullo stabile danneggiato o distrutto.

La surroga non è ammessa se non venga esercitata entro il termine perentorio di mesi due dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per la presentazione della domanda di risarcimento.

Art. 15.

I prefetti o il comandante del Territorio del Sahara libico in Libia e i commissari di Governo nell'Africa Orientale Italiana, ricevute le domande e sentiti, ove occorra, i competenti uffici tecnici e, ove si tratti di società aventi interessi stranieri, anche la Commissione centrale di cui all'art. 17, procedono alla liquidazione dell'indennità che ritengono dovuta.

La liquidazione fatta dal prefetto o dal comandante del Territorio del Sahara libico è definitiva qualora l'indennità richiesta dal danneggiato non ecceda le lire ventimila. La liquidazione fatta dal commissario di Governo è definitiva se la somma richiesta non eccede le lire diecimila.

Se l'indennità domandata eccede rispettivamente i limiti suddetti e non le lire duecentomila, i prefetti o il comandante del Territorio del Sahara libico, ed i commissari di Governo sottopongono la propria liquidazione all'approvazione di Commissioni, provinciali per la Libia e governatoriali per l'Africa Orientale Italiana, le quali hanno sede presso le Prefetture ed i Governi.

In Libia le Commissioni sono presiedute, quella di Tripoli dal presidente (o facente funzione) della locale Corte di appello, le altre dal presidente (o facente funzione) del Tribunale del capoluogo della provincia, e composte di un magistrato, di grado non inferiore a giudice, di due rappresentanti del Governo della Libia da esso designati, e di tre membri designati, rispettivamente, dalle locali Associazioni fasciste degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori.

Per il territorio del Sahara libico è competente la Commissione di Tripoli.

Nell'Africa Orientale Italiana le Commissioni sono presiedute, quella di Addis Abeda dal presidente (o facente funzione) della locale Corte di appello, quella di Harar dal presidente (o facente funzione) del Tribunale civile e penale, le altre dal giudice della Colonia (o facente funzione) e composta di un magistrato di grado non inferiore a giudice, di due rappresentanti del locale Governo da esso designati e di tre membri designati dalla locale Federazione del Partito Nazionale Fascista, quali rappresentanti degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori.

I membri delle Commissioni sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Le Commissioni suddette si pronunziano, a maggioranza, con la presenza di almeno cinque membri.

Art. 16.

Se la Commissione provinciale o governatoriale approva la proposta dell'ufficio liquidatore, la cifra in essa indicata diventa definitiva.

In caso contrario la Commissione determina, ove possibile, la indennità dovuta in base agli elementi in atti, ovvero rinvia questi all'ufficio liquidatore per nuovi accertamenti, dopo di che la Commissione fissa l'ammontare dell'indennità.

Art. 17.

Analogamente si procede per le indennità richieste in misura eccedente le lire duecentomila, tranne che l'approvazione delle proposte degli uffici liquidatori o la determinazione definitiva delle indennità è demandata ad una Commissione centrale, avente sede in Roma, presso il Ministero dell'Africa Italiana, composta:

di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che la presiede e di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Appello, entrambi designati dal Ministro di grazia e giustizia;

di un funzionario del Ministero delle finanze designato dal proprio Ministro;

di tre funzionari del Ministero dell'Africa Italiana;

di cinque membri delle Consulte corporative dell'Africa Italiana appartenenti rispettivamente alle Consulte delle produzioni agricole, della zootecnia e della pesca, della produzione mineraria, della metallurgica e meccanica, delle costruzioni, della previdenza e del credito.

La Commissione suddetta è nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Africa Italiana. Essa si pronunzia, a maggioranza, con l'intervento di almeno sette membri.

Art. 18.

Al pagamento delle indennità determinate dagli uffici liquidatori e dalle Commissioni provvedono i Governi competenti.

Art. 19.

Il calcolo del valore per determinare la competenza degli uffici liquidatori e delle Commissioni provinciali o governatoriali e di quella centrale sarà fatto globalmente per tutte le indennità spettanti ad una medesima ditta danneggiata, nell'ambito della circoscrizione provinciale, in Libia, e di quella dei Commissariati di Governo nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 20.

La liquidazione della indennità fatta nei modi stabiliti dagli articoli precedenti costituisce provvedimento definitivo.

Art. 21.

Le indennità per le quali non sia obbligatorio il reimpiego, saranno ammesse a pagamento appena liquidate, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 11.

Per quelle soggette all'obbligo del reimpiego sarà concessa, a richiesta, una anticipazione sino alla metà della somma liquidata da reimpiegarsi.

La rimanenza sarà corrisposta dopo accertato il totale reimpiego.

In nessun caso e per nessun motivo sono dovuti interessi di mora.

Art. 22.

Dalle somme ammesse a pagamento saranno detratti gli acconti e le anticipazioni, in denaro o in natura, concessi al danneggiato da qualsiasi ente statale.

All'uopo i Governi competenti effettueranno apposita liquidazione, che deve essere notificata al danneggiato, sia che si chiuda a credito, debito o a pareggio.

Qualora la liquidazione si chiuda a debito del danneggiato, i Governi competenti provvederanno alle operazioni di ricupero con la procedura e i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Con la medesima procedura provvederanno, previa notifica della relativa liquidazione, al recupero delle somme pagate in più, sia a titolo di anticipazione o di acconto, sia per pagamento a saldo.

Art. 23.

Le liquidazioni di cui all'articolo precedente potranno essere impugnate dal danneggiato, entro il termine perentorio di giorni 120 dalla notifica, dinanzi al Ministro per l'Africa Italiana, le cui determinazioni costituiscono provvedimento definitivo.

Art. 24.

Le domande di risarcimento, i documenti giustificativi e gli atti della procedura di liquidazione sono esenti dalle tasse di bollo sulle concessioni governative, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli eventuali emolumenti spettanti agli uffici ai quali è richiesto il rilascio di documenti.

Art. 25.

Alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, sarà provveduto a cura e spese dei Governi competenti.

Analogamente sarà provveduto per la ricostruzione e la riparazione degli immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) con le modalità dell'art. 68 degli ordinamenti amministrativi-contabili vigenti in Libia e in Africa Orientale Italiana, riguardante le operazioni in conto terzi, salvo il recupero sugli indennizzi per danni di guerra che saranno liquidati dall'amministrazione dell'Africa Italiana.

CAPO II.

Norme per i nativi dell'Africa Italiana e per le loro persone giuridiche.

Art. 26.

Sono ammessi al risarcimento dei danni di guerra, ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto, nei limiti e con le modalità degli articoli seguenti, i cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano, i cittadini italiani libici, i sudditi dell'Africa Orientale Italiana e le persone giuridiche che rappresentano o rappresentavano, al momento del danno, rilevanti interessi di cittadini o sudditi predetti.

Art. 27.

Sono escluse dal risarcimento le persone di cui al precedente articolo che siano state condannate per reati previsti ai capi I e II del titolo primo, libro secondo del Codice penale, nonchè agli articoli 71, 72, 73, 77 prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito, agli articoli 71, 72, 73, 74, 78 prima parte, 79, 80, 81, 82 del Codice penale militare marittimo, e agli articoli 352 e 353 del testo della legge di guerra approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415.

Gli uffici liquidatori dovranno negare qualsiasi indennizzo al danneggiato qualora sia provato che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore all'entità reale del danno.

Art. 28.

Qualora gli immobili danneggiati appartengano a persone o enti esclusi dal risarcimento ai sensi degli articoli 3 e 27, l'indennità è liquidata a favore dei creditori ipotecari, o che abbiano altri diritti reali gravanti sugli immobili medesimi, purchè i diritti relativi risultino iscritti o siano provati, secondo il diritto e le consuetudini locali, come esistenti in data anteriore al 10 giugno 1940-XVIII.

In tale caso l'indennità è corrisposta ai detti creditori fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dei loro crediti, in base ad accordo intervenuto fra gli stessi od a provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.

Per l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo, i creditori ipotecari, o uno di essi, dovranno presentare formale istanza all'ufficio liquidatore competente nel termine di mesi due dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per la presentazione della domanda di risarcimento.

Art. 29.

Il risarcimento per le cose mobili, corrisponde al valore venale in comune commercio che esse avevano al momento del danno diminuito del valore dell'eventuale parte residua.

La pubblica amministrazione ha sempre facoltà di attribuire, in luogo delle indennità, macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelli perduti o distrutti.

Art. 30.

Il risarcimento per gli immobili corrisponde al valore venale in comune commercio che essi avevano nel mese di maggio 1940-XVIII, diminuito del valore dell'eventuale parte residua.

Art. 31.

In caso di danneggiamento di immobili di tipo indigeno, come tucul, arisc, hedmò ecc., i prefetti o il comandante del Territorio del Sahara libico in Libia, e i commissari di Governo in Africa Orientale Italiana hanno facoltà, ove ciò sia ritenuto conveniente e possibile, di disporne, anzichè il pagamento dell'indennizzo, la riparazione e la ricostruzione a mezzo dei capi e delle popolazioni locali, anche con prestazioni d'opera gratuite secondo le consuetudini.

La contabilizzazione delle eventuali spese avverrà secondo le norme degli ordinamenti amministrativo-contabili.

La ricostruzione eseguita a termini del presente articolo tiene luogo a tutti gli effetti del risarcimento del danno.

Art. 32.

Il risarcimento dei beni immobili e degli impianti industriali è subordinato al reimpiego da farsene rimettendo in pristino le cose danneggiate o distrutte.

Per gli esercenti di pubblici servizi l'obbligo del reimpiego si estende anche alle cose mobili occorrenti alla loro riattivazione.

L'inadempimento dell'obbligo del reimpiego, nei casi di cui ai commi precedenti, priva il danneggiato di ogni indennità e conferisce alla pubblica amministrazione il diritto di ripetere quanto venne già pagato.

Il termine utile per effettuare il reimpiego resta fissato, a pena di decadenza, in anni due decorrenti dal giorno di cessazione dello stato di guerra, ovvero da quello posteriore in cui il danneggiato ebbe notizia della liquidazione e della indennità.

Art. 33.

Si applicano integralmente alle persone di cui all'art. 26 le norme di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 del presente decreto.

Art. 34.

Il presente decreto entrerà in vigore in Libia e nell'Africa Orientale Italiana il giorno stesso in cui sarà pubblicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 34. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 965.

Ordinamento del Regio istituto industriale per l'ottica di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto industriale specializzato per l'ottica, istituito in Milano per effetto dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038, ha per fine di impartire agli allievi le cognizioni culturali e tecniche per la formazione di maestranze e di tecnici per l'industria ottica nazionale.

Art. 2.

La durata dell'insegnamento è di 5 anni suddivisi in due corsi, dei quali il primo è triennale, l'altro biennale.

All'Istituto possono essere aggregati corsi permanenti o temporanei di specializzazione tecnica per operai e corsi per maestranze.

Art. 3.

Le materie che si insegnano nell'Istituto sono:

Religione - Cultura Militare - Lettere italiane, storia e geografia - Lingua tedesca - Matematica - Fisica - Elementi di chimica - Meccanica - Tecnologia meccanica - Disegno tecnologico - Ottica teorica ed applicata - Tecnologia delle costruzioni ottiche - Illuminotecnica - Legislazione del lavoro - Educazione fisica.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno stabiliti gli orari, i programmi d'insegnamento, le prove di esame delle dette materie e delle relative esercitazioni pratiche.

Art. 4.

Al primo anno dell'Istituto sono ammessi i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, i promossi dalla terza alla quarta classe di una scuola media inferiore e, previo speciale esame di ammissione secondo i programmi e le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, il 12° anno di età.

Al quarto anno dell'Istituto sono ammessi i licenziati del corso triennale.

Alle classi seconda, terza e quinta si accede unicamente per promozione dalla classe immediatamente inferiore.

Art. 5.

Al termine del corso triennale dell'Istituto gli allievi sostengono l'esame di licenza e al termine dell'ulteriore corso biennale l'esame di abilitazione.

Chi abbia superato l'esame di licenza consegue il diploma di tecnico per la specializzazione ottica.

Chi abbia superato l'esame di abilitazione consegue il diploma di perito industriale capo-tecnico per le specializzazione ottica.

I diplomi rilasciati dall'Istituto non abilitano all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'ottico, di cui all'art. 99 del T. U. della legge sanitaria, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1255.

Art. 6.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima iscrizione	L.	88
esame di ammissione, di cui all'art. 4	»	60
frequenza per ciascuna classe	»	270
esame di licenza	»	150
esame di abilitazione	»	250
tassa di diploma di licenza	»	75
tassa di diploma di abilitazione	»	300

Art. 7.

All'amministrazione dell'Istituto provvede un Consiglio di Amministrazione, la cui composizione sarà stabilita, in conformità del disposto del secondo comma dell'art. 7 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Il governo didattico e disciplinare dell'Istituto è affidato ad un Preside. Il posto di Preside è conferito mediante concorso per titoli ed eventualmente per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche dei Regi istituti tecnici.

Tale posto può essere anche conferito senza concorso dal Ministro per l'educazione nazionale a persona di riconosciuta singolare competenza.

Art. 8.

I posti di ruolo del personale dell'Istituto sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Il personale direttivo, insegnante, amministrativo e tecnico dell'Istituto ha lo stesso trattamento economico e di carriera del personale delle corrispondenti categorie dei Regi Istituti d'istruzione media tecnica.

Il personale subalterno è assunto dal Consiglio di Amministrazione, con l'osservanza, per quanto riguarda la retribuzione, della limitazione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 49 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Art. 9.

E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di concedere al personale tecnico, incaricato o temporaneo, dell'Istituto, entro i limiti delle disponibilità del bilancio, gli assegni speciali di cui all'art. 49 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, con le modalità ed alle condizioni ivi previste ed indipendentemente dal limite posto all'ultimo comma dell'art. 49 medesimo.

Art. 10.

Per tutto quanto non è contemplato dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per le Scuole e per gli Istituti d'istruzione media tecnica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 25. — MANCINI

Tabella dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo e degli insegnamenti da conferire per incarico.

A. — *Personale direttivo ed insegnante*:

un Preside con insegnamento in una delle cattedre di materie tecniche di carattere speciale, gruppo *A*, grado 6°;

una cattedra di lettere italiane, storia e geografia, gruppo *A*, grado dal 10° al 7°;

una cattedra di fisica con esercitazioni (con l'obbligo dell'insegnamento degli elementi di chimica), gruppo *A*, grado dal 10° al 7°;

una cattedra di tecnologia meccanica e disegno tecnico (con l'obbligo dell'insegnamento della meccanica), gruppo *A*, grado dal 10° al 7°;

una cattedra di ottica teorica ed applicata e disegno, gruppo *A*, grado dal 10° al 7°;

una cattedra di tecnologia delle costruzioni ottiche e disegno, gruppo *A*, grado dal 10° al 7°.

B. — *Personale tecnico ed amministrativo*:

due assistenti, gruppo *B*, grado dall'11° al 9°;

un capofficina meccanico, gruppo *B*, grado dall'11° al 9°;

un capofficina ottico, gruppo *B*, grado dall'11° al 9°;

un segretario economo, gruppo *B*, grado 11°.

C. — *Insegnamenti da conferire per incarico*:

1. Religione;
2. Legislazione del lavoro;
3. Lingua tedesca;
4. Matematica;
5. Illuminotecnica.

Avvertenze. — I titolari sono tenuti ad assumere l'insegnamento della materia o del gruppo di materie costituenti la cattedra in tutte le classi indicate nel piano orario dell'Istituto.

Sono cattedre d'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale quelle di tecnologia meccanica e disegno tecnico, di ottica teorica e applicata e disegno, di tecnologia delle costruzioni ottiche e disegno.

Quando per la nomina del Preside di ruolo l'insegnamento di una delle dette materie tecniche di carattere speciale viene assunto dal Preside stesso, la cattedra relativa non potrà essere coperta con personale di ruolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 966.
Istituzione di un posto di assistente di vigilanza nell'Amministrazione centrale del Ministero della cultura popolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2472;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'Amministrazione centrale del Ministero della cultura popolare è istituito un posto di assistente per la vigilanza (gruppo *C*, grado 10°).

Nel ruolo organico del personale di gruppo *C* dell'Amministrazione della cultura popolare, di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, sono soppressi due posti di alunno d'ordine (grado 13°).

La nomina al posto di assistente per la vigilanza è conferita a scelta del Ministro, tra il personale statale che abbia compiuto non meno di 25 anni di servizio di ruolo, che sia in possesso del prescritto titolo di studio per l'accesso ai ruoli di gruppo *C*, e che a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

Nella prima attuazione del presente decreto potrà prescindersi dal possesso del titolo di studio.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 36. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1941-XIX.
Modalità per il pagamento della quota di integrazione del prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1940-41.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 maggio 1941-XIX, n. 616, concernente l'assunzione a carico dello Stato del pagamento a favore dei conferenti all'ammasso della quota d'integrazione per il prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1940-41 da destinarsi al consumo interno;

Decreta:

Art. 1.

Le anticipazioni di fondi al Settore della olivicoltura per le integrazioni di prezzo stabilite per l'olio d'oliva commestibile e lampante di produzione nazionale da destinarsi al consumo interno, conferito o da conferire all'ammasso nella campagna olearia 1940-41, verranno effettuate con l'osservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Il Settore dell'olivicoltura richiederà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con domande firmate dal presidente e vistate da almeno uno dei sindaci, anticipazioni per il presuntivo importo delle quote di integrazione dovute per l'olio conferito entro i termini all'uopo stabiliti.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi a tal fine stanziati sul suo bilancio ed in base alle richieste di cui all'articolo precedente, metterà a disposizione del Settore dell'olivicoltura le anticipazioni occorrenti le quali saranno a cura del Settore immediatamente ripartite fra le Sezioni provinciali mediante ordinativi di pagamento a favore degli Istituti finanziatori dell'ammasso proporzionalmente all'ammontare presunto delle integrazioni da corrispondere ai conferenti di ciascuna provincia.

Gli Istituti finanziatori dovranno destinare le somme a ciascuno di essi versate a copertura dei finanziamenti accordati per il pagamento delle quote d'integrazione relative al prodotto conferito.

L'eventuale residuo dovrà essere iscritto in apposito conto corrente attivo a disposizione del Settore della olivicoltura il quale potrà utilizzarlo unicamente per il pagamento di quote d'integrazione.

Gli interessi passivi sull'importo delle quote d'integrazione già corrisposte dagli Istituti finanziatori, alla data di anticipazione disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fanno carico alla quota destinata alle spese di gestione dell'ammasso.

Gli interessi attivi sulle eventuali disponibilità residue di cui al precedente capoverso, saranno contabilizzati a diminuzione delle spese di gestione dell'ammasso. Il presidente del Settore assume a tutti gli effetti la qualifica di funzionario delegato, di cui all'art. 60 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 4.

Gli Istituti finanziatori dovranno effettuare il pagamento della quota d'integrazione su presentazione da parte dei conferenti del bollettino di pagamento mod. 7, rimasto in loro possesso e che risulti in data anteriore ai termini di conferimento stabiliti ai fini della integrazione del prezzo.

Le Sezioni dovranno preventivamente rimettere a tutti gli Istituti finanziatori dell'ammasso un elenco in quadruplice esemplare contenente i nominativi di quei conferenti cui compete, in relazione al disposto del 2° comma dell'art. 1 della legge 29 maggio 1941-XIX, n. 616, il pagamento in misura ridotta, nonchè un elenco in quadruplice esemplare contenente i nominativi di quei conferenti che, pur essendo in possesso di un bollettino di pagamento mod. 7 in data posteriore ai termini stabiliti ai fini della integrazione del prezzo, hanno diritto alla corresponsione di detta integrazione per avere conferito l'olio di cui al bollettino, prima della scadenza dei termini suddetti.

Ai conferenti non iscritti negli elenchi degli aventi diritto al pagamento in misura ridotta, semprechè si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo, spetta il pagamento della quota in misura integrale.

Gli elenchi di cui al 2° comma del presente articolo, firmati dal presidente o dal commissario della Sezione e vistati da almeno uno dei sindaci, prima di essere inoltrati agli Istituti finanziatori, dovranno essere sottoposti alla revisione della Intendenza di finanza a disposizione della quale deve essere messa tutta la necessaria documentazione.

L'Intendenza di finanza approva gli elenchi, ne trattiene un esemplare e rimette gli altri alla Sezione della olivicoltura per l'inoltro agli Istituti finanziatori e al Settore dell'olivicoltura.

Art. 5.

Gli Istituti finanziatori, dopo avere effettuato il riscontro del mod. 7 presentato dal conferente con l'esemplare rimasto in loro possesso all'atto del pagamento del prezzo del prodotto e previo controllo della data di emissione del mod. 7 ed esame degli elenchi di cui sopra, sia agli effetti della misura della integrazione dovuta, sia ai fini dell'accertamento del diritto alla corresponsione della integrazione per quei conferenti che esibiscono il bollettino di pagamento mod. 7 con data posteriore ai termini stabiliti per il conferimento, procederanno alla liquidazione dell'importo dovuto al conferente ed al relativo pagamento contro rilascio da parte del conferente dell'esemplare del mod. 7 regolarmente quietanzato.

A tal fine verrà apposto dall'Istituto finanziatore su entrambi i modelli 7 un timbro portante la dicitura « Pagata quota integrazione per l'ammontare di L. . . . . in ragione di L. . . . . al quintale e per quintali . . . . . . e kg. . . . . (firma di quietanza) (data).

Art. 6.

Gli Istituti finanziatori sono tenuti a rimettere ogni fine di mese in quadruplice esemplare alle Sezioni dell'olivicoltura un elenco debitamente firmato dei pagamenti per quote di integrazione di prezzo, effettuati durante il mese.

Uno degli esemplari sarà corredato dei relativi modelli 7 stampigliati e quietanzati. Gli Istituti stessi dovranno inoltre rimettere un elenco in quadruplice esemplare dei versamenti all'Erario per imposta generale sull'entrata effettuata ai sensi del successivo art. 7, con la dichiarazione e gli estremi del versamento.

Le Sezioni della olivicoltura a loro volta dovranno compilare mensilmente in quadruplice esemplare un elenco delle assegnazioni del prodotto al consumo interno effettuato dopo la data di pubblicazione del presente decreto con le indicazioni delle relative date.

Il primo degli elenchi di pagamento compilato dagli Istituti finanziatori ai sensi del 1° comma del presente articolo, dovrà comprendere tutti i pagamenti effettuati per integrazione di prezzo all'inizio della campagna.

Gli elenchi di cui sopra, muniti di una dichiarazione di regolarità, firmati dal presidente o dal commissario della Sezione e vistati da almeno uno dei sindaci, devono essere sottoposti alla revisione della Intendenza di finanza a disposizione della quale deve essere messa tutta la necessaria documentazione.

La Intendenza di finanza approva gli elenchi, ne trattiene un esemplare, ne trasmette un esemplare al Settore dell'olivicoltura, e gli altri due, corredati di tutta la documentazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'ulteriore inoltro alla Corte dei conti, per l'esame del rendiconto di cui al successivo art. 8.

Art. 7.

Gli Istituti finanziatori tratterranno all'atto del pagamento il 5 % (cinque per cento) su tutti gli importi liquidati, utilizzandolo nelle proporzioni seguenti:

2 % (due per cento) per corresponsione, a loro cura, all'Erario a titolo d'imposta generale sull'entrata;

3 % (tre per cento) per l'accantonamento in un conto corrente speciale libero intestato al Settore dell'olivicoltura.

Il fondo, così costituito, dovrà avere una particolare gestione della quale sarà presentato separato rendiconto soggetto all'approvazione dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e della Corte dei conti.
Gli eventuali avanzi devono essere versati allo Stato.

Art. 8.

Alla fine della campagna 1940-41 il Settore dell'olivicoltura dovrà presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'ulteriore inoltro alla Corte dei conti il rendiconto delle anticipazioni ricevute e le eventuali richieste delle liquidazioni finali.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1941-XIX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3723)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1941-XIX.
Divieto di caccia e di uccellagione nel territorio facente parte dell'ex bandita di caccia di Novi Ligure e di Pasturana in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Alessandria intesa a promuovere la trasformazione in zona di ripopolamento e cattura dei fondi costituenti la bandita di caccia di Novi Ligure e Pasturana di cui ai decreti Ministeriali 30 agosto 1927-V, 15 maggio 1929-VII e 1° settembre 1938-XVI;
Ritenuta la opportunità di applicare, in pendenza della istruttoria occorrente per la detta trasformazione, l'art. 23 del surricordato testo unico al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico allevato nella bandita di caccia in parola che è scaduta il 14 agosto u. s.;
Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Per tutta la durata dell'annata venatoria 1941-42 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse, l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona dell'estensione di ettari 421 circa facente parte del comprensorio della bandita di caccia di Novi Ligure e Pasturana e delimitata dai seguenti confini:

A sud: Cascina Acquaroli, strada comunale di Francavilla Bisio escludendo l'abitato di Pasturana fino al congiungimento della strada comunale nuova di Pasturana, strada comunale di Pasturana fino al congiungimento della Villa Pallavicina, tratto della strada comunale vecchia fino alla Villa Croce;

Ad est: strada Villa Croce, strada comunale di Tassarolo fino alla strada privata della Giacometta;

A nord: strada privata della Giacometta Cascina Bertone fino al congiungimento del torrente Riasco fino alla Cascina Limonotto;

Ad ovest: tratto della strada privata Limonotto - Maddalena Boschi fino al congiungimento della strada comunale di Francavilla Bisio e tratto che va fino alla Cascina Acquaroli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3685)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1941-XIX.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Catanzaro intesa ad ottenere l'istituzione del divieto generale ed assoluto di caccia e di uccellagione nelle località sotto indicate;
Ritenuta l'opportunità di applicare l'art. 23 del surricordato testo unico;
Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Per tutta l'annata venatoria 1941-42 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse, l'esercizio della caccia e della uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle località sottodescritte:

Località Pelligrono, Sgilluppio, Pedalaci, Timpe del Copone, Triali e Valle degli Albani, della estensione di circa 500 ettari, in agro di Belvedere Spinello e di Rocca di Neto, formanti un unico comprensorio, così delimitato:

Strada rotabile della bonifica Rocca di Neto-Belvedere Spinello, contrade Sinna, Rosaniti e Cesini, Manche delle Valli del Prete e di Griffi;

Località Bosco Montelli, Clemenza, Bartolo, Runci, Carla, Sgrao, Caprara, Mesocampo, in agro di Chiaravalle Centrale, Torre di Ruggiero, S. Nicola e Vallelonga, limitata come appresso:

Comprensorio di terreni con le denominazioni principali di bosco Martelli, Clemenza, Bartolo, Runci, Carrà, Sgrao, Caprara, Mesocampo, proprietà Gagliardi, Angelella, Cucco, Torello, limiti delimitati ad est e a nord-est, dal fiume Carrozza Clemenza fino a raggiungere, nel punto più alto, in montagna, la contrada Bartolo; a nord, dalla strada mulattiera, fino alla contrada Mesocampo, dove il confine devia verso ovest, lungo la vallata, fino a raggiungere la strada provinciale che porta a S. Nicola; ad ovest, dalla strada provinciale Cucco-S. Nicola e a sud dalla strada provinciale Cucco-Chiaravalle, per ricongiungersi col torrente Carrozza in contrada Lago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3683)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Pola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 20 dell'11 marzo 1939-XVII della provincia di Pola, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Pola;

Vista la deliberazione 16 agosto 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Pola, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Pola, è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota ri partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3686)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variazione del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario, della zona Ostigliese, con sede in Sustinente (provincia di Mantova).

Con R. decreto 22 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio successivo, al registro n. 13, foglio n. 100, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato variato ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario della zona Ostigliese, con sede in Sustinente, provincia di Mantova.

(3655)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario Gambino Baitella, con sede in Asola (Mantova)

Con R. decreto 5 giugno 1941-XIX, n. 3560, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio succ., al registro n. 13, foglio n. 253, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario Gambino Baitella, con sede in Asola (Mantova).

(3697)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 settembre 1941-XIX - N. 186

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,23	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (florino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7820 (1)	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,60
Id. 3,50 % (1902)	73,375
Id. 3 % lordo	52,775
Id. 5 % (1935)	92,925
Redimibile 3,50 % (1934)	72,25
Id. 5 % (1936)	94,525
Obbligazioni Venevie 3,50 %	95 —
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	96,475
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,275
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,075
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,50
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,50

(1) Dal 22 agosto 1941 il cambio ufficiale del Portogallo è di 0,7830 anzichè 0,7695.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Red. 3,50 % (1934)	68382	Denaro Angiolina fu Alfio, nubile, dom. in Riposto (Catania) . . L.	112 —
Cons. 5 %	255646 solo per la nuda proprietà	Lazzaro Giovanni fu Domenico, dom. a Cantalupo nel Sannio (Campobasso), con usufrutto a Gaglia Angela fu Domenico, moglie di De Lucia Ferdinando, dom. a Cantalupo nel Sannio (Campobasso) . . . . »	130 —
Prest. Red. 3,50 % (1934)	122646 374758	Chiattone Domenico-Giovanni fu Lodovico, dom. a Torino . . . »	70 — 192,50
Id.	46798	De Marco Luca fu Raffaele, dom. in Calazzo (Caserta) . . . . . »	42 —
Rendita 5 % (1935)	150519	Serifio Liliana-Giuseppina fu Luciano, minore sotto la patria potestà della madre Bottazzi Faustina-Aurelia di Antonio, ved. Serifio Luciano, dom. in Basaluzzo (Alessandria) . . »	80 —
Prest. Red. 3,50 %	503659	Panci Pietrina fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Di Giuseppe Erminia fu Pietro, ved. di Panci Angelo, dom. a Roma . . . . »	213,50
Id.	503660	Panci Caterina fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Di Giuseppe Erminia fu Pietro, ved. di Panci Angelo, dom. a Roma . . . . »	241,50
Id.	449961	Picca-Cesa Giovanni fu Chiaffredo, minore sotto la patria potestà della madre Ferrero Anna di Sebastiano, dom. a Paesana (Cuneo), con usufrutto vitalizio a Ferrero Anna di Sebastiano, vedova Picca-Cesa Chiaffredo, dom. a Paesana (Cuneo) . . »	1662,50
Prest. Red. 3,50 % 1934	68383	Denaro Maria di Alfio, nubile, dom. a Riposto (Catania) . . . . »	112 —
Prest. Naz. 4,50 %	11270 solo per la nuda proprietà	Opera Pia Cazzola in Montabone (Alessandria - ora Asti), con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Cazzola Giovanni-Battista fu Luigi, dom. in San Giorgio Scarampi . . . . . . »	13 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2705)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4628 — Data: 24 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Trifone Raffaele fu Giosuè — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3239 — Data: 29 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: Mecoli Rocco fu Giuseppantonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2991 — Data: 20 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Modena — Intestazione: Miselli Luigi di Ubaldo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 695 — Data: 6 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Como — Intestazione: Corti Giuseppe fu Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 648 — Data 30 aprile 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Casagrandi Erberto di Oddo — Titoli del Debito pubblico: 1 titolo Cons. 5 % lit., capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 302 — Data: 16 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Capone Vincenzo, Teresa, Luisa, Virginia, Maria, Cristoforo, Raffaele, e Lydia di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato Cons. 3,50 %, rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 868 — Data: 24 aprile 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Regalbuto Concettina fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: 2 certificati Cons. 3,50 % di cui uno di usufrutto, rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 645 — Data: 7 febbraio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Gebbia Cesare di Antonino - Titoli del Debito pubblico: 1 certificato Red. 3,50 %, capitale L. 3600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Data: 4 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trieste — Intestazione: Pellis Gigliola fu Arturo in Almonti — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato Red. 3,50 %, capitale L. 24.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 205 — Data: 27 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Scioscia Giovannangelo fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato P.N. 5 %, capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 2 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione. Del Serpia Maddalena fu Giuseppe in Rossoni — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato Cons. 5 %, rendita L. 455.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3352 — Data: 14 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. Deb. Pubb. — Intestazione: Roggio Luigi fu Battista — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato Red. 3,50 %, capitale L. 300.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° agosto 1941-XIX

(3505) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Riduzione del numero dei posti di cui ai concorsi, già banditi e poi sospesi, per il grado iniziale del ruolo degli ingegneri specializzati (grado 10°) e di quello del personale direttivo (grado 11°) di gruppo A nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio stesso anno, col quale fu bandito un concorso per esami a n. 20 posti di grado iniziale (10°) del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* predetta, col quale fu bandito un concorso per esami a n. 60 posti di grado iniziale (11°) del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 18832/1175-2-12-11/1 3.1., in data 16 luglio 1941-XIX, con la quale viene stabilito che sia riservata la metà dei posti dei suddetti due concorsi a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

I posti in numero di venti, messi a concorso, per il grado iniziale (10°) del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria e di cui al precitato decreto Ministeriale del 10 gennaio 1940-XVIII, sono ridotti a dieci, uno dei quali riservato al personale assunto per contratto a termine come impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

I posti in numero di sessanta messi a concorso per il grado iniziale (11°) del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria e di cui al ripetuto decreto Ministeriale in data del 10 gennaio 1940-XVIII, sono ridotti a trenta, nove dei quali riservati al personale di seconda categoria provvista di laurea e due riservati al personale medesimo fornito del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 luglio 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(3716)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto 25 agosto 1941-XIX, n. 27450, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti vacanti di ostetriche condotte di questa Provincia alla data del 31 dicembre 1939-XVIII, concorso bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1939-XVIII, n. 2741, e prorogato con successivi provvedimenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa le seguenti candidate con l'indicazione a fianco di ciascuna di esse della sede e nella quale dovranno essere assunte in servizio:

1) Martino Adele, Ascoli Satriano;
2) Goffredo Francesca, Sannicandro Garganico;
3) Dominici Giovanna, Troia;
4) Russi Raffaelina, Peschici;
5) Cuccarini Laura, Alberona;
6) Montevergine Maria, Motta Montecorvino.

Il presente decreto dovrà essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 25 agosto 1941-XIX

Il prefetto: DOLFIN

(3705)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.